

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e rurale - Rapporti con la C. E. E.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 24/4/1980, RECANTE NORME SUL TRATTA-
MENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

si riporta all'esame del Consiglio la Legge regionale "Modifica alla L.R. n. 28/80, recante "Norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali"" precisando che la Commissione ha ritenuto di accogliere il rilievo effettuato dal Governo Nazionale riguardante l'eccessiva rivalutazione delle indennità di trasferta in quanto detta rivalutazione è derivata da un erroneo calcolo.

La nuova misura, quindi, è quella prevista per il personale statale ossia di L.36.300 per ogni giorno di permanenza fuori dal territorio nazionale.

Per quanto riguarda invece l'altro rilievo relativo alla irretroattività delle leggi regionali, la Commissione ha ritenuto di non condividere il parere espresso dal Governo nazionale in quanto per altre leggi regionali (L.R. n. 18 del 8/2/81) è stato accertato il principio della retroattività.

TESTO ORIGINALE

Art. I

La diaria corrisposta ai Consiglieri Regionali a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. I della L.R. 23 giugno 1976, n. 15, è fissata in L. 495.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1980 ed in L. 544.500 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Art. 2

L'indennità di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione è fissata in L. 45.375 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore.

Art. 3

L'onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art. I della presente legge, valutato in L. 27.000.000 per il 1980 e in L. 29.000.000 per il 1981 trova copertura sul capitolo 00102-Parte II^A-Spesa- del Bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i corrispondenti capitoli di bilancio.

TESTO DEFINITIVO

Art. I

IDEM

Art. 2

IDEM

..... è fissata in L. 36.300.....

IDEM

Art. 3

IDEM

Art.4

Il maggior onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art.2 trova copertura con lo stanziamento appositamente previsto al Cap.00I02 del bilancio 1981.

Art.4

IDEM